



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente

Determinazione Dirigenziale

N° 2025000013 del 08/01/2025

Adozione

Il Dirigente: **Giovanni Amelio**

Istruttoria

Ufficio: **Tutela delle acque
dall'inquinamento**

Responsabile del Servizio: **Paolo Caruso**

RUP/Istruttore: **Aurelio Pietro Morrone**

Oggetto

Autorizzazione provvisoria allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del Comune di Verbicaro CS sito in Località Iardino. Corpo idrico recettore "Torrente San Pietro", giusta Determinazione Dirigenziale n. 2024002062 del 14/10/2024. Provvedimento di PROROGA - L.R. n°10/97 e D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spettano alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;
- ai sensi dell'art.124 comma 6 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, spetta alle Regioni il compito di disciplinare "...le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue..." ;
- gli artt. 14 e ss. della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., in accordo a quanto sopra rappresentato, disciplinano, per quanto di competenza, i procedimenti amministrativi riferiti al rilascio delle autorizzazioni provvisorie e definitive, in ordine agli scarichi derivanti da impianti di depurazioni di natura pubblica;

Avuto riguardo:

delle determinazioni della comunicazione ARPACal, di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020, con la quale rappresentava l'impossibilità "...di eseguire campionamenti con le modalità richieste dalla Tab. 1 (all'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.) in quanto non dotata di strumentazione adeguata e pertanto..." in difficoltà "...ad esprimere giudizi di conformità ai valori..." della medesima Tabella;

Datto atto che:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., su istanza di parte, è stata rilasciata l'Autorizzazione Provvisoria allo scarico, nel corpo recettore denominato Torrente San Pietro, delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Iardino del Comune di Verbicaro CS giusta Determina Dirigenziale n. 2024002062 del 14/10/2024, individuando quale titolare del medesimo provvedimento il Sig. Felice Singola , nato a Verbicaro CS il 19/02/1951 (CF:SPNFLC51B19L747N) in qualità di Sindaco pro-tempore del medesimo Comune;
- le prescrizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento di cui al periodo precedente, prevedevano:
 - a. al **punto 1**, la trasmissione della "...comunicazione inerente l'apertura..." dello scarico unitamente a all'invio di "...copia della richiesta delle analisi chimico-fisico-batteriologiche trasmessa ad ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, comprensiva della ricevuta di attestazione di avvenuto versamento ovvero di analogo documentazione..." ;
 - b. al **punto 2**, che la validità del medesimo provvedimento fosse pari, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., a "... giorni 45 a far corso dalla data di apertura dello scarico..." , stabilendo contestualmente la possibilità che tali termini fossero prorogati solo "...a seguito di richiesta espressa e motivata da parte del titolare dello scarico ..." ;
 - c. al **punto 3**, la trasmissione dei risultati "...delle analisi chimico-fisico-batteriologiche di autocontrollo effettuate con cadenza ogni 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di apertura dello scarico, al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti dalle Tabelle 1 e 3 dell' Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii. " ;
 - d. al **punto 4**, la trasmissione, "...entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di apertura dello scarico ...delle risultanze analitiche del prelievo chimico-fisico-batteriologico effettuato da ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 3 dell' Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii.. e consentire a questo Ente il rilascio dell'autorizzazione definitiva";

Considerato che:

- per come espressamente previsto al sopramenzionato punto 1 delle prescrizioni autorizzatorie, il Comune di Verbicaro CS , con propria nota n. 3631/2024 del 22/10/2024, ha comunicato l'apertura dello scarico, avvenuta in data 08/11/2024, allegando contestualmente copia della richiesta trasmessa ad ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batteriologiche prescritte;
- per come espressamente previsto al sopramenzionato punto 3 delle prescrizioni autorizzatorie, il Comune di Verbicaro CS , in allegato alla nota n. 4374/2024 del 13/12/2024, ha trasmesso le risultanze delle analisi chimico-fisico-batteriologiche effettuate in regime di autocontrollo, in riferimento ai prelievi effettuati in uscita all'impianto di località Iardino di cui ai rapporti di prova n. 22.327_24 del 22/11/2024 e n. 44.341_24 del 06/12/2024, dai quali è stato possibile evincere e verificare il rispetto dei limiti tabellari imposti previsti nell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii. ed espressamente richiamati nel provvedimento di cui alle premesse;
- per come previsto al sopramenzionato punto 2 delle prescrizioni autorizzatorie, il Comune di Verbicaro CS ha richiesto, la proroga dei termini di validità dell'autorizzazione provvisoria richiamata in oggetto, giusta comunicazione n. 4374/2024 del 13/12/2024, motivando la stessa con la circostanza che l'ArpaCAL non ha ancora proceduto all'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batteriologiche richieste;

Verificata:

la completezza della documentazione tecnica ed amministrativa in atti ed il rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio provinciale, di cui alla Determinazione n. 2024002062 del 14/10/2024;

Preso atto che:

della documentazione agli atti si evince la sussistenza delle condizioni tecniche e amministrative per concludere positivamente il relativo procedimento amministrativo e procedere al rilascio del provvedimento richiesto;

Tutto ciò premesso;

Vista, la documentazione allegata agli atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10 e ss. mm. ed ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii.;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità.

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza;
- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito.

DETERMINA

per le motivazioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente trascritte, di

prorogare i termini di validità del provvedimento di Autorizzazione provvisoria di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2024002062 del 14/10/2024, di ulteriori 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, al fine di acquisire e trasmettere, a questo Ufficio, le risultanze analitiche del prelievo chimico-fisico-batteriologico effettuato da ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza - attestanti il rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii. e consentire a questo Ente il rilascio dell'autorizzazione definitiva.

PRESCRIVE

1. Salvo quanto sopra rappresentato, rimangono valide tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento provinciale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2024002062 del 14/10/2024, pertanto il titolare dell'autorizzazione continui a trasmettere tempestivamente le risultanze delle analisi chimico-fisico-batteriologiche di autocontrollo effettuate con cadenza ogni 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di apertura dello scarico, al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii.;
2. Il presente provvedimento di proroga costituisce parte integrale e sostanziale dell'Autorizzazione Provvisoria sopra richiamata, e deve essere custodito in copia, unitamente alla stessa, presso l'impianto, unitamente alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione;

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente con sede in Piazza XV Marzo Cosenza;

la presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro delle Determinazioni del Settore Ambiente della Provincia di Cosenza;

Verrà pubblicato nell'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza;

La presente determinazione verrà inviata in originale al Sindaco pro tempore del Comune di Verbicaro CS e titolare del medesimo provvedimento autorizzativo e, contestualmente, ne sarà trasmessa copia a:

- ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
- ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza;
- REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente e Territorio.

Cosenza, 08/01/2025

**Il Dirigente
Ing. Giovanni Amelio**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice

dell'amministrazione digitale.